

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 278/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 maggio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Marco Lipari, Prof. Enrico Moscati, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO SIG. COSTANTINO NICOLETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI VI) E VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 5082/559PF13/14/SP/BLP E NOTA N. 5089/561PF13/14/SP/BLP DEL 17.3.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 15.4.2014)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Costantino Nicoletti, ridetermina la sanzione inflitta in mesi 1 di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **2. RICORSO CALCIO COMO AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. PIETRO PORRO;
- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FOTI FLAVIO;
- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. BRUNI FABIO;
- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI RAPPRESENTANTI LEGALI PRO-TEMPORE,

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, DEL C.G.S. - NOTA N. 5489/679 PF 13-14/SP/BLP DEL 1.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 72/CDN del 23.4.2014)**

La C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 7 maggio 2014

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete